

ART. 22 C.C.N.L. 8.6.2000 - “RISOLUZIONE CONSENSUALE”
Area Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica, Amministrativa
CRITERI D’APPLICAZIONE

Premesso che l’Azienda USL di Ferrara si trova in questo momento in una fase che vede la necessità di procedere alla rivisitazione della propria struttura gestionale in considerazione:

- 1) della riorganizzazione distrettuale in applicazione delle indicazioni della Conferenza Sanitaria Territoriale;
- 2) del conseguente riordino delle funzioni e strutture sanitarie in area territoriale e ospedaliera;
- 3) della realizzazione di servizi e strutture dipartimentali interaziendali nell’ambito delle Aziende Provinciali;

Dato atto che, stante quanto sopra, potrebbero verificarsi i presupposti per l’applicazione dell’art. 22 dei contratti collettivi nazionali della dirigenza;

Visto l’art. 22 CCNL dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa: “Risoluzione Consensuale”.

Ritenuto, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 22, di procedere alla concertazione dei criteri generali, limiti e condizioni per l’attuazione dello stesso.

SI CONVIENE

CRITERI

- A** che l’art. 22 del contratto della dirigenza dell’8.06.2000 può essere applicato in caso di:
- A.1 superamento dell’incarico di direzione della unità operativa cui il dirigente è preposto o nella quale il dirigente presta la sua opera professionale;
 - A.1 rivisitazione quali/quantitativa delle funzioni assegnate ad una unità operativa;
 - A.1 accorpamento o soppressione di unità operative cui il dirigente è preposto.
- B** La risoluzione consensuale è volontaria e può essere proposta dall’Azienda o dal Dirigente.
- C** La risoluzione consensuale può essere proposta, al personale dirigente che ha maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

INDENNITA'

l'Azienda per raggiungere tale risultato eroga l'indennità supplementare prevista dalla norma con risorse finanziarie a carico del Bilancio Sanitario d'Esercizio, in conformità alle disponibilità finanziarie che possono essere previste nel BUDGET annuale.

La misura dell'indennità erogabile può variare fino a un massimo di 24 mensilità, da calcolarsi nei termini previsti dalla normativa contrattuale.

L'indennità è erogata contestualmente alla cessazione.

- 1) Numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età massima pensionabile;
- 2) Numero di anni mancanti al raggiungimento del massimale di contribuzione;
- 3) Numero di anni in cui il dirigente ha ricoperto incarichi di direzione di struttura complessa;

L'indennità è calcolata secondo un criterio di proporzionalità che pone come massimo (pari a 100) l'importo corrispondente a 24 mensilità del dirigente interessato, graduando in riduzione il valore in relazione alla posizione assunta dal dirigente rispetto i parametri testè previsti.

L'indennità supplementare sopra indicata viene concordata fra l'Azienda e l'interessato.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara 15/01/04